

duo debito venisse applicato l'interesse del 6% e non del 5%, come il Canali medesimo aveva proposto.-

In data 8 febbraio 1938 il Comm. Canali, versando la somma di £. 925.000 contanti, si è dichiarato disposto ad accettare sul residuale debito l'applicazione del tasso d'interesse al 6% voluto dall'Istituto.-

Per quanto, invece, si riferisce alla determinazione del saggio d'interesse dovuto dalla data di insolvenza, scadenza del contratto 18 febbraio 1931, alla stipulazione del nuovo contratto di mutuo per il residuale debito, il Canali richiede di corrispondere gli interessi nella misura del 5%. - La richiesta viene giustificata sulla affermazione che, con la scadenza del mutuo, viene meno il patto contrattuale e subentrano le disposizioni di legge che limitano l'obbligo del debitore alla corresponsione dei soli interessi legali. - L'Istituto non condivide tale affermazione; però è sempre una questione che dovrebbe essere sottoposta alla decisione del Magistrato.-

In questo stato di cose, e data la resistenza del Comm. Canali, l'Istituto, per venire ad una conclusione, dovrebbe dar corso al giudizio di espropriazione. - Però, considerata la rilevante somma che il Canali ha versato e la circostanza che, in caso di espropriazione, l'Istituto verrebbe ad acquistare un immobile senza reddito, forse potrebbe convenire un bonario componimento della vertenza, mediante l'accettazione di un interesse intermedio tra il 6% richiesto dall'Istituto e il 5% offerto dal Canali (5,50%). - In tal caso il debito del Canali verrebbe a ridursi di circa £. 60.000.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone comunque al Comitato e al Consiglio perchè, in caso di accoglimento, vogliano autorizzarlo a trattare alle migliori condizioni possibili. →

Il Comitato esprime parere che si debba mantenere il richie=

